



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Circolare UFSC

n. 20.07.06.03 del 15 giugno 2007 (Stato: 1° gennaio 2011)

**Divulgazione su richiesta dei luoghi di
domicilio registrati presso il servizio dello
stato civile**

**Informazione
concernente il domicilio**

Contenuto

1	Situazione iniziale _____	3
2	Classificazione giuridica _____	3
3	Divulgazione su richiesta _____	3
4	Base per l'informazione _____	3
5	Forma e contenuto _____	4
6	Competenza _____	4
7	Costi _____	4

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutta la circolare	Adeguamento degli articoli alle nuove revisionate OSC e OESC in vigore dal 1° gennaio 2011.

1 Situazione iniziale

Per adempiere i compiti nell'ambito dello stato civile sono rilevati, se necessario, anche dati relativi al domicilio o al luogo di dimora abituale della persona interessata. L'accertamento costituisce il presupposto per la determinazione della competenza, per le decisioni in merito all'uso del nome¹ e l'adempimento dell'obbligo ufficiale di comunicazione².

2 Classificazione giuridica

I dati relativi al domicilio o al luogo di dimora abituale sono tenuti nel registro dello stato civile³ per i motivi menzionati, ma non sono oggetto della documentazione ufficiale⁴. Non appartengono quindi alla categoria dei dati dello stato civile e non sono degni di particolare protezione ai sensi delle prescrizioni specifiche sulla protezione dei dati nell'ambito dello stato civile⁵.

3 Divulgazione su richiesta

Il domicilio o il luogo di dimora abituale di una determinata persona è divulgato su richiesta scritta. Una motivazione non è necessaria. La persona interessata deve invece poter essere identificata in maniera inequivocabile in base ai dati forniti dal richiedente, p. es. in base alla data di nascita menzionata nella richiesta. È fatta salva l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile, se la divulgazione del dato del domicilio o del luogo di dimora della persona interessata è bloccata⁶.

4 Base per l'informazione

L'informazione si basa sui dati contenuti nel sistema di documentazione ed eccezionalmente su giustificativi archiviati e sul controllo degli atti d'origine tenuto in precedenza. Sono determinanti i dati registrati in occasione dell'ultima operazione, sempreché l'informazione non sia esplicitamente richiesta per un altro momento.

¹ Art. 37 LDIP.

² Art. 49 segg. OSC.

³ Art. 8 OSC.

⁴ Art. 39 cpv. 1 CC; art. 7 cpv. 2 OSC.

⁵ In particolare art. 59 OSC.

⁶ Art. 45 OSC.

5 Forma e contenuto

L'informazione richiesta deve essere fornita mediante certificato scritto⁷. Contiene i nomi e l'anno di nascita della persona interessata nonché l'informazione su dati disponibili relativi al domicilio in Svizzera o all'estero in un determinato momento (data). Deve essere esplicitamente rilevato che le autorità dello stato civile non aggiornano i dati relativi al domicilio o alla dimora. Non possono quindi essere fornite informazioni relative al domicilio attuale. Inoltre, in questo contesto, non possono essere rilasciati dati relativi al motivo per cui è stato registrato il domicilio o il luogo di dimora al momento in questione e quali eventi sono stati documentati.

6 Competenza

L'informazione compete all'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza, se la persona in questione possiede la cittadinanza svizzera. Inoltre, l'informazione può essere fornita anche dall'ufficio dello stato civile che ha documentato un evento relativo alla persona interessata. Se l'informazione richiesta concerne una persona straniera, l'ufficio dello stato civile interpellato fornisce l'informazione.

7 Costi

L'emolumento per l'informazione scritta ammonta a CHF 30.--⁸.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE UFSC

Mario Massa

⁷ Art. 47 cpv. 2 lett. a OSC.

⁸ Allegato 1, n. I 1.1 OESC.